



Consorzio
di Bonifica 7

Caltagirone
1828

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30/10/2017

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 75 DEL 04.08.2021

Oggetto: Recupero spese legali liquidate rispettivamente con Ordinanza del 26.10.2016 resa dal Tribunale di Caltagirone nel giudizio promosso dal dipendente Rizzo G., con Sentenza n. 1171/2019 della Corte d'Appello di Catania nel giudizio promosso dal dipendente Fazzino F. e con Ordinanza n. 28489/2018 resa dalla Corte di Cassazione nel giudizio promosso dal dipendente Sottosanti M.

L'anno duemilaventuno il giorno QUATTRO del mese di AGOSTO, presso la sede del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone mandatario, sita in Caltagirone alla Via Giorgio Arcoleo n. 172, il Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Angela Malandrino, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone mandatario n. 22 del 04.11.2020, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la determina n. 92 del 02.07.2020 di presa d'atto della superiore delibera n. 21 del 02.07.2020;



VISTE le note del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale prot. n. 1374/2020, integrata con note n. 461/2021 e n. 486/2021, e n. 3/2021, nelle quali, tra l'altro, rispettivamente è riportato "... i Dirigenti dei Consorzi mandatari sono autorizzati a procedere all'adozione degli atti e delle Determine nelle materie di competenza di ciascuna Area..." , e "... le determine adottate dai Dirigenti di Area avranno una numerazione distinta da quelle adottate dal Direttore Generale, pertanto anche la pubblicazione all'albo pretorio sul sito istituzionale del Consorzio di competenza, dovrà avvenire in due sezioni distinte dedicate...";

VISTA l'Ordinanza del 26.10.2016 resa dal Tribunale di Caltagirone nel giudizio promosso dal dipendente Rizzo G. con la quale è stata disposta la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'intestato Consorzio, liquidate in complessivi € 2.918,24 al lordo degli oneri;

VISTA la Sentenza n. 1171/2019 resa dalla Corte d'Appello di Catania nel giudizio promosso dal dipendente Fazzino F. con la quale, nel rigettare il ricorso è stata disposta la restituzione in favore dell'intestato Consorzio, di € 398,63 al lordo degli oneri;

VISTA l'Ordinanza n. 28489/2018 resa dalla Corte di Cassazione nel giudizio R.G. n. 12203/17 con la quale la Corte, nel dichiarare estinto il processo promosso dai dipendenti Siragusa M., Coffano S. e Sottosanti M., ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'intestato Consorzio liquidate in complessivi € 3.847,80 al lordo degli oneri, la cui quota parte a carico del sig. Sottosanti M. è pari ad € 1.282,60;

VISTA la determina dirigenziale n. 62 del 25.06.2021 con la quale si è già proceduto a recuperare le quote parte delle suddette spese legali poste a carico dei dipendenti Siragusa M. e Coffano S. per € 2.565,20;

VISTE le proposte di pagamento acquisite ai prot. n. 1935 del 13.07.2021, e prot. n. 2109/A del 28.07.2021 formulate rispettivamente dai dipendenti in argomento;

CONSIDERATO che con note prot. 2109/P del 30.07.2021 e prot. n. 2004/P del 19.07.2021 il Consorzio ha comunicato ai suddetti dipendenti l'accoglimento delle superiori proposte e l'avvio degli adempimenti amministrativi finalizzati al recupero di quanto dovuto;

RITENUTO pertanto che, in adempimento a quanto sopra, è necessario provvedere a regolarizzare l'introito delle superiori somme;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2021-2023 adottato con delibera consortile n. 19 del 29.04.2021 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 con D.R.S. n. 946 del 08.07.2021;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO dell'Ordinanza del 26.10.2016 resa dal Tribunale di Caltagirone nel giudizio promosso dal dipendente Rizzo G. con la quale è stata disposta la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'intestato Consorzio, liquidate in complessivi € 2.918,24 al lordo degli oneri e della Sentenza n. 1171/2019 resa dalla Corte d'Appello di Catania nel giudizio promosso dal dipendente Fazzino F. con la quale, nel rigettare il ricorso è stata disposta la restituzione in favore dell'intestato Consorzio di € 398,63 al lordo degli oneri e dell'Ordinanza n. 28489/2018 resa dalla Corte di Cassazione con la quale è stata disposta la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'intestato Consorzio a carico del dipendente Sottosanti M. per complessivi € 1.282,60;

DI PRENDERE ATTO, nei termini di cui alla nota prot. 1935 del 13.07.2021, dell'introito della complessiva somma di € 2.918,24 al lordo degli oneri per quanto riguarda la posizione del dipendente Rizzo G. e di € 1.282,60 per quanto riguarda la posizione del dipendente Sottosanti M., e dell'introito della complessiva somma di € 398,63 al lordo degli oneri nei termini di cui alla nota prot. 2109/A del 28.07.2021 per quanto riguarda la posizione del dipendente Fazzino F.;



DI IMPUTARE la superiore entrata al Capitolo 292 del Bilancio Consortile;

DI TRASMETTERE copie della presente determinazione al Settore Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dott.ssa Angela Malandrino)



ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

Il Funzionario Direttivo


Il Capo Settore Segreteria
(dott.ssa Maria Sampirisi)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(dott.ssa Angela Malandrino)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione n. ____ del 04.08.2021 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo (www.consorziobonifica7caltagirone.it) sezione Albo Pretorio dal 05.08.2021 al _____

Caltagirone, li _____

Il Capo Settore Segreteria
(dott.ssa Maria Sampirisi)